

COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Cron. n. xxxx

COMODATO D'USO GRATUITO DI DUE LOCALI (SALETTA 5 E 6) SITI AL
PIANO TERRA DEL FABBRICATO COMUNALE IN VIA FELICE
CAVALLOTTI N. 7 TRA IL COMUNE DI CODIGORO E L'ASSOCIAZIONE
CULTURALE "CAPUT GAURI"

L'anno 2026 addì xx del mese di maggio con questa scrittura privata

TRA

, nato a , C.F.

, domiciliato per la carica in Codigoro Piazza Matteotti 60, il quale dichiara di
intervenire al presente atto in qualità di Dirigente del terzo settore
urbanistica, ed. privata, patrimonio, sue, suap, progetti strategici aree interne
del comune di codigoro, giusti i poteri attribuitigli dal Decreto Sindacale n. 11
del 26/07/2023 e quindi in nome, per conto ed esclusivo interesse del
Comune medesimo (C.F. 00339040388);

E

il Sig. , nato a il , C.F. ,
residente in (xx) in via il quale dichiara di
intervenire al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione
Culturale "Caput Gauri" APS, con sede in Codigoro (FE) Via F.- Cavallotti n.
7, e quindi in nome, per conto ed interesse dell'Associazione medesima
(C.F. 91008060385 e P.IVA 01398660389).

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. xx del xxx, esecutiva ai sensi
di legge che si chiama a far parte integrante del presente contratto anche se

non materialmente allegata e che viene sottoscritta in segno di accettazione,
il Comune di Codigoro stabiliva di concedere in comodato in uso gratuito
all'Associazione Culturale "Caput Gauri" APS di Codigoro (FE) due locali
(saletta 5 e 6) siti a piano terra del fabbricato comunale sito in via Felice
Cavallotti n. 7 per la realizzazione dei fini previsti dallo Statuto
dell'Associazione predetta.

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La cennata premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.

Art. 2

Il Comune di Codigoro, come sopra costituitosi, cede in comodato
all'Associazione Culturale "Caput Gauri" APS di Codigoro (FE), come sopra
costituitasi, che accetta, due locali (saletta 5 e 6) siti a piano terra del
fabbricato comunale sito in via Felice Cavallotti n. 7, censito al catasto
fabbricati al foglio 84 mapp. n. 283, come meglio specificato nella
planimetria (All. A) e nella visura catastale (All. B) che, sottoscritte dalle
parti, si allegano al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.

Art. 3

I locali vengono concessi in uso nello stato di fatto in cui si trovano da
utilizzarsi quale sede e per lo svolgimento delle attività statutarie
dell'Associazione.

Art. 4

Il presente comodato avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di

sottoscrizione del contratto.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'altra parte almeno tre mesi prima del giorno in cui il recesso deve avere esecuzione.

L'Associazione, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione del locale in oggetto al comodante al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne il rilascio immediato.

In ogni caso non verrà rimborsata da parte del Comune alcuna spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria, straordinaria o l'adeguamento della struttura.

Art. 5

L'Associazione si impegna a garantire la piena disponibilità dei locali oggetto del presente contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6

L'Associazione si impegna a mantenere e conservare il locale con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 7

L'Associazione potrà utilizzare i locali senza corrispondere alcun compenso o canone al Comune di Codigoro per il sopracitato periodo di comodato. In considerazione del servizio di cui ai capoversi precedenti sono a totale carico dell'Associazione Culturale "Caput Gauri" di Codigoro, gli oneri per le utenze del locale concesso in uso. Per quanto concerne le utenze di luce e acqua, intestate al Comune, dovrà essere corrisposto all'Amministrazione un importo forfettario annuo pari ad € 150,00 con possibilità di modifica a

consuntivo in base ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'Associazione le spese di conduzione e manutenzione ordinaria del locale. Si precisa che il locale identificato nella planimetria quale "wc", adiacente alla saletta 5, è ad oggi inagibile e pertanto potrà essere utilizzato dall'Associazione quale ripostiglio.

Art. 8

L'Associazione non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione al locale concesso in uso senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comune.

L'Associazione ha l'obbligo di richiedere a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Alla scadenza del contratto ovvero in caso di recesso a norma dell'art. 4, le addizioni, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione sul locale concesso in uso resteranno acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennizzo da parte del Comune, anche se eseguite con il consenso dell'Ente.

L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrrà di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Associazione .

Art. 9

Nei locali concessi in uso dovranno essere svolte unicamente le attività previste dallo Statuto dell'Associazione .

In caso di utilizzi diversi il Comune provvederà ad inviare specifica diffida

tramite lettera Raccomandata A.R. e qualora a tale diffida non venisse ottemperata nei termini imposti, la concessione verrà revocata senza che l'Associazione inadempiente possa pretendere alcun indennizzo o rimborso spese.

Art. 10

La concessione in uso dei locali viene fatta esclusivamente a favore dell'Associazione per cui il locale o parte di essi non potrà essere ceduto in uso a privati o ad altre associazioni neppure a titolo gratuito se non dopo averne ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora venga accertata la cessione del locale o parte di esso ad altri, senza la prescritta autorizzazione, la presente concessione si intenderà revocata con decorrenza immediata, senza necessità di ricorso al Giudice e il locale dovrà essere restituito nella disponibilità del Comune.

Art. 11

L'Associazione dichiara espressamente di esonerare e tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile per danni o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all'uso del locale, derivante dall'uso e dalle attività svolte nei locali concessi in comodato. In particolare, si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

L'Associazione si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di rischi derivanti da danni alle persone, anche che frequentano il locale.

A richiesta del Comune, l'Associazione dovrà esibire copia della polizza e

delle quietanze di pagamento del premio.

Art. 12

Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) in quanto l'Associazione Culturale "Caput Gauri" APS è iscritta nel Registro della Regione Emilia-Romagna delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) con numero d'iscrizione n. 38306 per il settore prevalente "i) attività culturali, artistiche e ricreative" e nell'Albo Regionale dell'Associazionismo con atto n. 2112 del 18/03/1998.

Art. 13

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 14

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (che adegua, con del D.Lgs. 101/2018, il D.Lgs. n. 196/2003), dichiarano che tratteranno i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

Art. 15

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 16

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Ferrara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Codigoro

Associazione Culturale “Caput Gauri” APS

Sig.